

Corti di giustizia tributaria aprono a tirocini formativi e al praticantato legale

Delibera del Cpgt

Previsti modelli standard di convenzione e possibilità di sponsor per i rimborsi

Via libera ai tirocini formativi e al praticantato legale nelle Corti di giustizia tributaria. A stabilirlo è la delibera 567/2025 firmata della presidente del Consiglio di presidenza tributaria, Carolina Lussana, documento già inviato a tutte le Corti di primo e secondo grado.

Il reclutamento degli "aiutanti" dei giudici tributari avverrà infatti autonomamente per iniziativa delle stesse Corti, che potranno però selezionare i candidati sulla base dei requisiti standard indicati negli allegati della delibera.

Delibera che nasce dalla necessità di «favorire la maturazione di competenze professionali apprezzate e richieste nel mondo del lavoro», e dall'opportunità di «migliorare il funzionamento delle Corti di giustizia tributaria».

Mentre sarà possibile azionare convenzioni con università pubbliche e private e con istituti di istruzione che rilasciano titoli di valore legale, l'"ampliamento" delle Corti di giustizia non potrà spingersi fino alle soglie dell'Ufficio del processo, che è limitato per legge alle Corti di appello, a Tribunali, Procure e Uffici di sorveglianza, Tribunali per i minorenni, oltre agli organi della giustizia amministrativa, Consiglio di Stato e Tar.

I modelli di convenzione con enti universitari e con singoli tirocinanti saranno comuni per avere omogeneità sul territorio, ma resta la libera modificabilità e migliorabilità delle

parti. L'importante comunque è «garantire uniformità e uguale trattamento sul territorio nazionale per la formazione dei praticanti avvocati al fine di effettuare per un anno la pratica forense». A consentire l'estensione del praticantato legale è l'articolo 37 del decreto legge 98/2011, specificamente dettata per la efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie «che prevede espressamente la sua applicazione anche alla Giustizia tributaria» attraverso una convenzione «tra Ordine professionale forense e Corte di giustizia tributaria».

La scelta dei tirocinanti e la individuazione personale degli ammessi al tirocinio è «appannaggio degli enti promotori», tenuti anche «ad adempiere agli oneri tutti di loro giuridica competenza, come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi della responsabilità civile».

Non è vietato il ricorso a sponsor, ovviamente non in posizione, anche potenziale, di conflitto di interessi: nelle convenzioni tra ente promotore ed ente ospitante, esclusi per ovvie ragioni di opportunità gli ordini professionali, possono partecipare soggetti terzi «al sostegno del progetto, mettendo a disposizione somme da erogare ai tirocinanti quale rimborso forfettario delle spese».

Ogni Corte di giustizia tributaria potrà in autonomia proporre e incentivare direttamente la realizzazione di tirocini formativi, le cui convenzioni con i soggetti promotori potranno tuttavia essere sottoscritte solo previo nulla osta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria» per una valutazione di conformità ai principi ispiratori dell'apertura.

—A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

